



*Comune di Accadia*  
*(provincia di Foggia)*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**per l'esercizio dell'attività pascoliva sul territorio  
del Comune di Accadia sottoposto a  
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L 3267/1923.**

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1**

**Finalità e oggetto**

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale del Comune di Accadia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l) e dell'art 18 del RR n. 5 dei 26/02/2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del TERRITORIO COMUNALE (di seguito denominato "Demanio forestale COMUNALE").

Le aree da destinare a pascolo sono dettagliate nella tabella riportata nell'allegato A);

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

**Art. 2**

**Disciplina del pascolo nel bosco**

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.
2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:
  - a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
  - b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
  - c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
  - d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2, del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

**Art. 3**

**Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi**

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) é autorizzato:
  - a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
  - b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purché recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 1, del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato

#### Art. 4

##### Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

#### Art 5

##### Disciplina del pascolo delle capre

1. in applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:
  - a. é vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;
  - b. é escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;
  - c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.
2. Il *Comune* può eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

#### Art. 6

##### Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:
  - a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
  - b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
  - c. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il *Comune* può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo,
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo é vietata:
  - a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.
  - b. Il *Comune* può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;
  - c. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

#### Art. 7

##### Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

**CAPO II**  
**CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE**

**Art. 8**

**Concessione sul demanio forestale comunale**

1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.
2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale é inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione.
3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 é redatta secondo lo schema che sarà a tal fine approvato dalla giunta comunale.
4. Qualora l'istanza preveda la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, il Comune rilascerà entro 20 gg. la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga.

**Art. 9**

**Requisiti**

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.
2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
  - a. essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
  - b. essere residenti o avere sede legale nel comune di Accadia;
  - c. essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

**Art. 10**

**Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale**

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale al netto dell'I.V.A. è determinato con provvedimento di Giunta Comunale
2. L'importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell'anno precedente.

**CAPO III**  
**CARICO DI BESTIAME**

**Art. 11**

**Unità di carico**

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:
  - a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
  - b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA
  - c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA
  - d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
  - e. per ogni suino 0,30 UBA

**Art. 12**

**Carichi di bestiame ammissibili**

1. il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:
  - a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
  - b. pascolo cespugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
  - c. pascolo arborato: 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
  - d. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
2. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.
3. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

**CAPO IV**  
**DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 13**

**Divieti**

E' vietato:

- a. subconcedere il diritto di concessione;
- b. effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c. tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10;
- d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

**Art. 14**

**Revoca concessione**

1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo per:
  - a. subconcessione;
  - b. violazione delle norme in materia di incendi;
  - c. più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione,
2. Intervenuta la revoca, non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

**Art. 15**

**Controlli**

Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all'art. 17, comma 3), della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della Regione".

**Art. 16**

**Sanzioni**

Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 17**

**Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, sarà esecutivo successivamente alla intervenuta approvazione da parte del competente servizio della Regione Puglia ai sensi dell'art 18 comma 2 R.R. n. 5 del 26/02/2015.
3. Ogni precedente diversa disposizione in materia si intende abrogata.

**TABELLA delle aree da destinare a pascolo**

<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Superficie da utilizzare</b>	<b>Area SIC</b>
3	152	03.19.93	Si
3	153	01.98.77	Si
3	154	01.30.24	Si
4	254	08.11.83	Si quasi tutta
5	84	25.27.15	Si
5	93	15.54.33	Si
6	35	35.85.23	Si
8	132	02.59.89	Si
9	110	04.85.79	Si
9	123	72.91.02	Si
9	143	05.78.36	Si
10	15	01.36.66	Si
10	93	02.66.37	Si
12	4	40.87.02	Si
15	6	20.32.41	Si
16	180	01.02.00	Si
16	153	28.69.08	Si
16	114	02.61.86	Si
19	572	10.77.19	Si
3	103	01.08.00	Si
3	27	01.99.97	Si
4	254	19.41.00	Si quasi tutta
4	255	01.88.33	Si in parte
5	84	17.11.69	Si
6	32	00.40.90	Si
6	4	01.06.67	Si
6	5	00.67.70	Si
6	58	01.85.66	Si
6	70	07.23.98	Si
6	80	03.71.90	Si
8	132	08.43.00	Si
9	123	16.87.52	Si
10	93	10.80.49	Si
11	2	04.75.72	Si
12	3	02.62.01	Si
12	4	05.50.11	Si
15	6	07.01.07	Si
16	180	01.00.38	Si
16	153	01.03.19	Si

<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Superficie da utilizzare</b>	<b>Area SIC</b>
16	114	01.65.53	Si
27	5	01.03.82	Si
3	104	01.86.20	Si
3	28	01.04.87	Si
4	255	02.33.90	Si
6	35	10.45.64	Si
6	5	00.92.90	Si
6	72	02.87.35	Si
4	254	00.98.34	Si
6	35	21.03.15	Si
9	123	22.97.91	Si
9	143	88.89.37	Si
9	28	49.23.70	Si
10	15	05.55.84	Si
10	93	01.09.75	Si
27	4	03.46.76	Si
27	5	09.03.30	Si
27	17	93.53.58	Si
3	104	01.86.20	Si
3	28	01.04.87	Si
4	255	02.33.90	Si
6	35	10.45.64	Si
6	5	00.92.90	Si
6	72	02.87.35	Si
4	254	00.98.34	Si
6	35	21.03.15	Si
9	123	22.97.91	Si
9	143	88.89.37	Si
9	28	49.23.70	Si
10	15	05.55.84	Si
10	93	01.09.75	Si
27	4	03.46.76	Si
27	5	09.03.30	Si
27	17	93.53.58	Si